

Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

L'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e, segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9870 del 11/04/2024 (Rv. 671073-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_360